



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME
IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO**

Emanato con Decreto Rettorale n. 632 del 10/11/2015



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

(Emanato con Decreto Rettorale n. 632 de 10/11/2015)

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE, DESTINATARI E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo¹ in tutte le strutture dell'Università degli Studi di Brescia in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute del personale universitario, degli studenti, nonché di tutti i soggetti che utilizzano e frequentano a qualsiasi titolo gli immobili e gli spazi in uso o di proprietà dell'Ateneo.

ART. 2 - INFORMAZIONE DIVIETO DI FUMO

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata all'affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica, come posta in allegato 1 al presente Regolamento.

ART. 3 – DEFINIZIONI

a) **Locali e aree dove vige il divieto di fumo:**

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali e gli spazi dell'Ateneo, quali le aule, le biblioteche, le sale lettura, gli studi, gli uffici, le residenze studentesche, i laboratori, ivi inclusi i corridoi, le scale, i disimpegno, i cavedi, i servizi igienici.

b) **Dirigente:**

Rivestono la funzione di "dirigente" ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento dell'Università degli Studi di Brescia per la Sicurezza e Salute sul luogo di Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 363/1998)", emanato con Decreto Rettorale n. 665 del 18/09/2012, di questa Università per quanto attiene il presente Regolamento:

- il Direttore Generale;
- i Responsabili di Settore e dei Servizi apicali dell'Amministrazione;
- i Direttori di Dipartimento.

c) **Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo in Ateneo:**

Il Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo in Ateneo è nominato con Decreto Rettorale dal Magnifico Rettore.

d) **Addetti alla sorveglianza:** persone formalmente e individualmente identificate, alle quali è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo previsto dalla normativa vigente, e di contestare le eventuali infrazioni.

¹ Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 8 novembre 2013, n. 128 il divieto è esteso anche alle cosiddette "sigarette elettroniche".



ART. 4 – COMPITI DEI DIRIGENTI

1. I Dirigenti, di cui all'art. 3, comma b, del presente Regolamento sono i soggetti incaricati del controllo dell'applicazione del divieto di cui al presente Regolamento e sono tenuti a farlo rispettare nell'ambito delle strutture operative di cui sono responsabili, e devono:

- a) provvedere affinché nei locali di loro competenza siano apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, così come definiti al precedente art. 2, avvalendosi della U.O.C. Ambiente e Sicurezza;
- b) individuare, con atto formale i soggetti, fra il personale docente e/o il personale tecnico ed amministrativo afferente alle rispettive strutture, uno o più addetti alla sorveglianza sull'osservanza del divieto di fumo e all'accertamento delle infrazioni, come definiti all'art. 3 comma d;
- c) trasmettere il verbale di accertamento, redatto dall'addetto alla sorveglianza, entro e non oltre 10 giorni dalla constatazione al Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo dell'Ateneo.

2. In assenza della nomina di tali addetti, il Dirigente è tenuto a svolgerne le funzioni.

ART. 5 – COMPITI DEGLI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA

L'addetto alla sorveglianza, nominato dal Dirigente, come definito all'art. 3, lettera b) del presente Regolamento, deve:

- a) sorvegliare affinché venga rispettato il divieto di fumo in tutti i locali di cui all'art. 3, lettera a) del presente Regolamento;
- b) provvedere, in caso di trasgressione del divieto, alla redazione del verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione stessa (Allegato 2), previa identificazione del trasgressore mediante esibizione di documento d'Identità e dichiarazione di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. Consegnare poi la parte di "Relazione di notifica", debitamente tagliata, al trasgressore.

1. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o studente) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inserire l'annotazione: *"È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale"*.

2. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, deve cercare di identificare il trasgressore tramite eventuali testimoni. Qualora vi riesca, sul verbale apporre la nota: *"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"*.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: *"Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo"*;

- c) Trasmettere nello stesso giorno in cui rileva l'infrazione il verbale di accertamento, al proprio Dirigente, per la sua trasmissione formale al Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo dell'Ateneo presso l'U.O.C. Ambiente e Sicurezza, di cui all'art. 4 comma 1), lettera c.



ART. 6 – COMPITI DEL DELEGATO ALLA VIGILANZA SUL DIVIETO DI FUMO

1. Il Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo, avvalendosi del supporto amministrativo della U.O.C. Ambiente e Sicurezza, provvede a:
 - predisporre il Modulo (Allegato 2) di “Verbale accertamento di trasgressione alle disposizioni in materia di divieto di fumo”, conformemente alla normativa vigente;
 - redigere la “Procedura per l'applicazione delle norme relative al divieto di fumo nell'Università degli Studi di Brescia”, ovvero un'informativa relativa alle modalità di contestazione dell'infrazione e alla compilazione del “Verbale di accertamento di trasgressione alle disposizioni in materia di divieto di fumo”, pubblicata sulla pagina web del Servizio di Prevenzione Protezione d'Ateneo;
 - organizzare un incontro formativo per i preposti addetti alla sorveglianza e all'accertamento;
 - provvedere, in caso di trasgressione del divieto, alla redazione del “Verbale accertamento di trasgressione alle disposizioni in materia di divieto di fumo”, come da indicazioni riportate all'art. 5, lettera b).
 - trasmettere annualmente, entro il mese di gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 584 del 11/11/1975 e s.m.i., successivamente ribadito dall'art. 4, lett. d) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 al Prefetto competente per territorio, i dati relativi alle infrazioni contestate.
2. Il Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo dell'Ateneo riceverà dalla U.O.C. Contabilità, Bilancio, Tesoreria e Finanza l'informazione dell'avvenuto pagamento della sanzione.
In caso di mancato pagamento, il Delegato, avvalendosi dell'U.O.C. Ambiente e Sicurezza, ai sensi dall'art. 9 della Legge n. 584 del 11/11/1975 e s.m.i. ne invierà comunicazione al Prefetto (Allegato 4).
3. La U.O.C. Ambiente e Sicurezza garantirà la fornitura dei cartelli, di cui all'art. 2, come da richiesta dei dirigenti, art. 4 lettera a) del presente Regolamento.

7 – SANZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

Oltre al Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo dell'Ateneo, le sanzioni possono essere elevate anche dal personale dei Corpi di Polizia Amministrativa locale, Guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, oppure da ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri,...), di propria iniziativa o nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati.

Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

1. Sanzioni:

Tabella 1



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

(Emanato con Decreto Rettorale n. 632 de 10/11/2015)

NORMA VIOLATA ARTICOLI	NORME SANZIONI ARTICOLI	FATTO ILLECITO	SANZIONI
art. 1 L.584/1975 art. 51 - comma 1- L.3/2003	art. 7 -comma 1- L.584/1975 art. 52 L.448/2001 art. 51 -comma 5- L.3/2003 art. 1 L.311/2004	Fumare nei locali/luoghi chiusi ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti ² o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati	Da € 27,50 a € 275,00 in misura ridotta € 55,00
art. 1 L.584/1975 art. 51 - comma 1- L.3/2003	art. 7 comma 1- L.584/1975 art. 52 L.448/2001 art. 51 -comma 5- L.3/2003 art. 1 L.311/2004	Fumare nei locali/luoghi chiusi in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti(*) o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati	Da € 55,00 a € 550,00 in misura ridotta € 110,00
artt. 1-2 L.584/1975 art. 51 -commi 1,2,3- L.3/2003	art. 7 -comma 2- L.584/1975 art. 52 L.448/2001 art. 51 -comma 5- L.3/2003 art. 1 L.311/2004	Omettere di provvedere, da parte di coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati nelle normative di riferimento nonché da parte dei conduttori degli stessi a: - posizionare idonea cartellonistica nei locali; - curare l'osservanza del divieto; - adeguare i locali adibiti a fumatori nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite dal DPCM 23.12.2003 o con superficie non risultante proporzionata tra fumatori e non fumatori qualora si sia optato per la creazione di aree riservate ai fumatori	Da € 220,00 a € 2.220,00 in misura ridotta € 440,00

2. Modalità di pagamento:

Le modalità di pagamento della sanzione, sono indicate sul verbale di contestazione consegnato e/o notificato al trasgressore (Allegato 3).

Il trasgressore, una volta effettuato il pagamento, dovrà dare della ricevuta di versamento all'U.O.C. Contabilità, Bilancio, Tesoreria e Finanza, con la copia del verbale.

Il Delegato alla vigilanza del divieto di fumo e gli addetti alla vigilanza non possono ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

² Circolare Ministero della Salute del 17/12/2004, pubblicata G.U. n.300 del 23/12/2004 "Indicazioni interpretative attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art.51 L.3/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori". "Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici ma anche in tutti quelli privati che siano aperti al pubblico o a utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa"



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

(Emanato con Decreto Rettorale n. 632 de 10/11/2015)

ART. 8 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Oltre alle sanzioni specifiche di carattere generale, l'inosservanza del divieto di fumo nei luoghi di lavoro, comporta anche le trasgressioni degli articoli del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come sotto indicato:

a. Sanzioni per il Datore di lavoro e Dirigenti

Al Datore di lavoro:

che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi può essere contestata la violazione	art. 223 -comma 1- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi
	e/o dell'art. 236 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni
	art. 235 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio
Che consenta ai lavoratori di fumare (e che, quindi, non garantisca la salubrità dell'aria dei locali di lavoro) può anche essere contestata la violazione	art. 64 c. 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	

Al Datore di lavoro e ai Dirigenti:

che non segnalino il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione	art. 163 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	
che non richiedano il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione	art. 18, c.1, lett. f D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	
che non abbiano provveduto i locali ove vi sia esposizione ad agenti cancerogeni di segnali riportanti il divieto di fumo o che non abbia previsto il divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione	art. 237 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	

b. Sanzioni per i Preposti

Al Preposto che, negli ambienti in cui ciò è proibito, non:

- richieda il rispetto del divieto di fumare potrà essere contestata la violazione dell'art. 19, c.1, lett. a del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumare potrà essere contestata la violazione dell'art. 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

c. Sanzioni per i Lavoratori

Al Lavoratore che, negli ambienti in cui ciò è proibito, trasgredisca il divieto di fumo potrà essere contestata la violazione art. 20, c.2, lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

I Lavoratori che non rispettino il divieto, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

(Emanato con Decreto Rettorale n. 632 de 10/11/2015)

ART. 9 - PRESENTAZIONE DI EVENTUALE RICORSO

I destinatari di un verbale di contestazione di violazione delle nuove normative antifumo possono presentare ricorso avverso tale provvedimento, inviando una propria memoria difensiva all'autorità competente che varia a seconda dell'autorità che ha elevato l'infrazione.

In caso di contravvenzione elevata dal Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo o dagli addetti alla sorveglianza, l'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi è il Prefetto.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti disposizioni costituiscono linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante il divieto di fumo; le stesse debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato, da parte della U.O.C. Ambiente e Sicurezza.

Ulteriori specifiche disposizioni attuative in materia devono essere in sintonia con quanto disposto nel presente regolamento.

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano gli spazi universitari, come definiti all'art. 3, lettera a), sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.

ART. 11 - RINVIO ALLE NORMATIVE VIGENTI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative vigenti in materia.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Ateneo.



Allegato 1 - Cartello



UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI BRESCIA



VIETATO FUMARE

Legge 16 gennaio 2003 n.3, art. 51 e s.m.i.
"Tutela della salute dei non fumatori"

IL DIVIETO SI ESTENDE ANCHE ALL'USO DELLE SIGARETTE ELETTRONICHE

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

DELEGATO alla vigilanza sull'osservanza del divieto:

DOTT. ING. ROSSELLA BENATTI

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione)

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:

Delegato alla vigilanza, Polizia Amministrativa locale, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

IL RETTORE



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

(Emanato con Decreto Rettorale n. 632 de 10/11/2015)

Allegato 2 – Verbale accertamento di trasgressione alle disposizioni in materia di divieto di fumo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

U.O.C. AMBIENTE E SICUREZZA
Via Gramsci, 17 25121 BRESCIA
Tel. 030.2989.302 Fax 030.2989258

VERBALE ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO
Legge 11 novembre 1975, n. 584 e s.m.i.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, presso la struttura _____, il sottoscritto _____, incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento n. _____ del _____.

ACCERTA

che il Sig. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, indirizzo _____, identificato con (inserire estremi del documento di riconoscimento), _____, in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, fumava nei locali (specificare quali) _____ in violazione delle leggi L. 11.11.1975 n. 584 e L. 18.01.2003 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni sul divieto di fumo;

Sono presenti e in grado di testimoniare: _____

COMMINA

allo stesso/a un'ammenda pari ad € _____.

In relazione alla violazione:

essa viene contestata immediatamente al trasgressore, il quale ha dichiarato quanto segue

essa non viene contestata (per cui ci si avvale del disposto del 2° comma dell'art. 14 della Legge 24.11.1981 n. 689, notificando il presente verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante invio di copia a mezzo di Raccomandata A.R.) perché

Il Verbalizzante _____ Il Trasgressore _____

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno duemila _____, addì _____, del mese di _____, il sottoscritto _____ ha notificato il presente atto al Sig. _____, domiciliato a _____, in via _____, n° _____, consegnandone copia nelle mani di _____

Il Verbalizzante _____

In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A.R.

Avvertenza: Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689 e s.m.i., l'interessato può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola alla Prefettura territorialmente competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975 e s.m.i.

Modalità di pagamento: Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981 e s.m.i., il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi delle violazioni, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge.

Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

27,50 Euro in quanto violazione semplice;

55,00 Euro in quanto violazione semplice se pagata entro 60 giorni;

110,00 Euro in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a 12 anni, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione, con le seguenti modalità:

a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T corrispondente alla voce "Mulle e ammende per tributi diversi da I.V.A.";

b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

c) presso gli Uffici Postali, tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio;

indicando la causale del versamento: Infrazione al divieto di fumo - UNIBS - Verbale N. _____ del _____

Il Trasgressore, al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, deve trasmettere copia della ricevuta di avvenuto pagamento al Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo dell'Ateneo presso l'U.O.C. Ambiente e Sicurezza nei termini di 60 giorni.

Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'Amministrazione presenterà rapporto al Prefetto, territorialmente competente per le successive incombenze di legge.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO***(Emanato con Decreto Rettorale n. 632 de 10/11/2015)***Allegato 3 – Tabella delle modalità di pagamento dell'infrazione**

CASO	INFRAZIONE ELEVATA DA	PAGAMENTO SANZIONE
1	Organi statali: Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della Pubblica Amministrazione ecc.	in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T
		Direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio (Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato Corso Martiri della Libertà, 19 - 25122 Brescia c/o Banca d'Italia)
		presso gli Uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio
2	Vigili Urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria o altri organi non statali sul territorio della Regione	il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato utilizzando un Bollettino di conto corrente postale intestato in modo diverso a seconda della Regione

La causale del modulo di pagamento deve riportare le seguenti indicazioni:

Infrazione al divieto di fumo – UNIBS _____ Verbale N. _____ del _____



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

(Emanato con Decreto Rettorale n. 632 de 10/11/2015)

Allegato 4 – Comunicazione al Prefetto del mancato pagamento



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

UNBSCLE Prot. n. _____ del _____
Classif. _____

Ill.mo Prefetto di Brescia
Piazza Paolo VI, 29
25121 - Brescia
Fax. 030-3743666 / 493

P.E.C.:
protocollo.prefbs@pec.interno.it

OGGETTO: violazione della norma sul divieto di fumo Legge n. 584/1975 e s.m.i.

Ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., si comunica che al Sig/alla Sig.ra _____ è stato regolarmente notificato il verbale n. del di accertata violazione delle vigenti norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito al medesimo di definire la vertenza in via amministrativa, con le modalità specificate nel predetto verbale.

A tutt'oggi, decorso il termine di legge, l'interessato non ha prodotto l'attestazione di pagamento della sanzione e il pagamento, da accertamenti espletati presso i competenti uffici, non risulta essere stato effettuato.

Stante quanto precede, si provvede a trasmettere alla S.V. copia del verbale di accertamento completo di riscontro prova della eseguita contestazione o notificazione per i successivi conseguenti adempimenti.

Si prega, cortesemente, di dare comunicazione allo scrivente dell'esito della procedura avviata.

Distinti saluti

IL RETTORE
Prof. Sergio Pecorelli

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Università degli Studi di Brescia
U.O.C. Ambiente e Sicurezza – Via Gramsci, 17 - 25121 - Brescia
Tel. 030.2989-302; fax: 030.2989-258

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE